

Premesso che:

- la società “**Cogis S.r.l.**” , C. F. e P. Iva 03455630404, con sede in Malalbergo (BO), via Nazionale 134, in persona dell'Amministratore Unico, Sig. SUCCI PAOLO, risulta proprietaria esclusiva di un'area di terreno con sovrastante fabbricato sita nel Comune di San Pietro in Casale in via XXV Aprile, civici n. 4, 6, 8, identificata in Catasto al Foglio 41 Mappale 306 subalterni 1, 2, 3, 4;
- tale area è classificata nel vigente RUE all'art. 25 come “Ambiti urbani consolidati con parziali limiti di funzionalità urbanistica (AUC-C)”, come risulta dall'allegato n. 1 - Estratto di PSC ed Estratto di RUE, e può usufruire di un aumento di SU per l'uso UA1 (Residenza) mediante cambio d'uso da SA ad SU;

Il Comune ritiene opportuno studiare una linea di intervento al fine di ricercare sinergie fra pubblico e privato e di individuare una disciplina di interventi che consenta la trasformazione urbanistica richiesta e che preveda la contestuale realizzazione di un intervento di interesse per la comunità locale .

Dato atto che la Proprietà e il Comune sono interessati a concludere senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel rispetto di tutte le prescrizioni legislative in materia, una convenzione volontaria per definire i reciproci diritti, obblighi ed interessi connessi alla trasformazione di un sottotetto in unità abitativa

Visto l'art. 18 - accordi con i privati, della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 che così dispone: “1. *Gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.* 2. *La scelta di pianificazione definita con l'accordo deve essere motivata, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3.* 3. *L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con la delibera di adozione dello strumento ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.* 4. *Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 11 della Legge n. 241 del 1990.*”;

Ritenuto opportuno procedere alla stipula di un accordo ex art. 18 L.R. 10/2000 fra il Comune e la Proprietà che sia volto a migliorare il volto pubblico della città attraverso la manutenzione della recinzione in ferro di edificio pubblico sito in Comune di San Pietro in Casale, via Pescerelli, ex sede Ospedale A. Bonora, consistente nella rimozione della tinteggiatura esistente e smussatura delle punte delle lance superiori.

Valutato, quindi, positivamente il presente accordo nell'ottica della realizzazione di progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili salvaguardando comunque il contesto ambientale e paesaggistico;

Viste:

- la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 24.06.2008, recante “Direttiva in materia di negoziazione urbanistica”;
- la Legge regionale n.20/2000 ed in particolare l'art. 18;

SI PROPONE

1. Di approvare l'accordo amministrativo di pianificazione di cui in premessa, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 24.03.2000 n. 20, composto da n. 12 articoli che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di autorizzare il Sindaco alla firma del suddetto accordo;
3. Di rendere il successivo atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - co.4 – D.Lg. 267/2000.